
Tax Weekly Roundup

Venerdì 29 maggio 2026

Nr. 22 - 2026

I principali chiarimenti di prassi e giurisprudenza della settimana corrente e i più rilevanti aggiornamenti di maggio in materia di fiscalità int.le e giustizia tributaria, nonché le principali novità relative ai decreti attuativi della delega per la Riforma Fiscale.

Il documento contiene alcuni dei principali chiarimenti di prassi e giurisprudenza resi nelle scorse settimane, relativamente ai seguenti argomenti

1. **Contributi pubblici di entità significativa: oneri degli organi di controllo**
2. **Legge di conversione del Decreto fiscale in GU: mappa delle novità**
3. **Nota di credito non ammessa nel cash back se l'operazione è in reverse charge**
4. **Yacht trasferito in Italia come bene personale: ammessa l'esenzione IVA**
5. **La scissione asimmetrica per risolvere il dissidio tra soci familiari non configura abuso del diritto**
6. **Agevolazione prima casa ammessa anche nel caso di immobili inagibili**
7. **Pensionato residente in Lussemburgo: addizionali Irpef dovute**
8. **Casse: Pir agevolati anche senza soglia minima nel fondo di venture capital**
9. **Rettifiche dei ricavi al netto IVA: l'imposta ribaltabile sui cessionari**
10. **Trasferimento di partecipazioni sociali: l'imposta di successione è dovuta**
11. **La fattura elettronica facilita il pignoramento presso terzi**
12. **Soggetti ISA: proroga del versamento delle imposte**

Contributi pubblici di entità significativa: oneri degli organi di controllo

Nella Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 2026, n. 115, è stato pubblicato il DPCM del 26 marzo 2026, n. 85, con il quale è stata data attuazione alle disposizioni contenute nella legge di bilancio 2025 (art. 1, co. 857-858 della Legge n. 207/2024) con riguardo a società, enti, organismi e fondazioni, che abbiano ricevuto contributi pubblici di entità significativa.

Il decreto dispone, al ricorrere della suddetta condizione, l'adempimento di due obblighi:

- la nomina degli organi di controllo, anche in forma monocratica, ove non già esistenti;
- l'invio al MEF, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui i contributi di entità significativa sono stati erogati, di una relazione contenente le risultanze delle verifiche effettuate, volte ad accertare che l'utilizzo di tali contributi sia avvenuto nel rispetto delle finalità per le quali essi sono stati concessi, o abbia dato luogo alla realizzazione dei progetti previsti.

Si considerano di entità significativa i contributi erogati da amministrazioni centrali dello Stato, da società da esse direttamente possedute in misura maggioritaria (escluse le società quotate ex DLgs n. 175/2016 e le loro controllate) o da enti pubblici non economici vigilati dalle predette amministrazioni centrali, che, cumulativamente:

- a) sono destinati alla realizzazione di finalità o di specifici progetti di interesse pubblico;

b) di importo superiore a un milione di euro annui o, se di importo inferiore, pari ad almeno il 50% del totale delle entrate o del valore della produzione del soggetto beneficiario (considerando i contributi comunque percepiti, anche in forma disgiunta).

Sono esclusi dal novero dei contributi rilevanti ai fini in considerazione quelli:

- destinati a una generalità di soggetti;
- aventi natura corrispettiva, retributiva, indennitaria o risarcitoria;
- concessi sotto forma di credito di imposta;
- erogati alle società quotate ex DLgs. 175/2016 o alle loro controllate, agli ETS, alle ONLUS iscritte nella relativa anagrafe, agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e agli enti riconosciuti delle confessioni religiose che abbiano sottoscritto intese con lo Stato.

Ai fini della disciplina in questione, rilevano i contributi percepiti dai soggetti beneficiari a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Il successivo articolo 2 del DPCM in questione stabilisce che i collegi di revisione e i collegi sindacali, anche in forma monocratica, delle società, degli enti, degli organismi e delle fondazioni che ricevono un contributo di entità significativa a carico dello Stato assicurano, nell'ambito dei compiti e delle responsabilità ad essi attribuiti in base alla normativa vigente, lo svolgimento di apposite attività di verifica volte ad accertare che l'utilizzo dei predetti contributi è

avvenuto nel rispetto delle finalità per i quali i medesimi sono stati concessi, ovvero ha dato luogo alla realizzazione dei progetti previsti.

A tal fine, gli organi di controllo provvedono a inviare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui i contributi sono stati erogati, una relazione contenente le risultanze delle verifiche effettuate.

Il DPCM dispone che il mancato invio della relazione o la comunicazione di mancata esecuzione del progetto o di mancato rispetto delle finalità per le quali è stato concesso il contributo è valutato ai fini dell'eventuale ammissione all'erogazione di altri contributi pubblici o del medesimo contributo, se previsto, per l'annualità successiva.

Con apposito atto del MEF, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del DPCM (4 giugno 2026), saranno definite le modalità di trasmissione al Ministero, in via telematica, della relazione dell'organo di controllo e delle ulteriori disposizioni applicative e operative dello stesso DPCM.

Legge di conversione del Decreto fiscale in GU: mappa delle novità

Nella Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 2026, n. 117, è stata pubblicata la Legge del 22 maggio 2026, n. 88, di conversione, con modificazioni, del decreto – legge del 27 marzo 2026, n. 38 (“decreto fiscale”).

Di seguito una sintesi delle principali novità introdotte in sede di conversione del decreto fiscale.

Disciplina IVA della permuta (art. 1)

Intervenendo sul disposto dell'articolo 13, comma 2, lett. d), del DPR n. 633/1972, viene previsto che la base imponibile per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di cui all'articolo 11, è data dal valore monetario dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse, come determinato dal contratto.

In ogni caso, tale valore non può essere inferiore all'ammontare complessivo dei costi riferibili alle cessioni effettuate e alle prestazioni rese da ciascuna delle parti, determinato nel momento in cui si effettuano dette operazioni.

Quanto alla decorrenza della nuova formulazione della norma, si dispone che la stessa si applica, alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Sono fatti salvi i comportamenti adottati in conformità all'articolo 1, comma 138, della Legge di bilancio 2026 dal 1° gennaio 2026 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto fiscale.

Imposizione fiscale dei lavoratori marittimi (art. 2-bis)

Il nuovo articolo 2-bis, introdotto in fase di conversione del decreto-legge, inserisce nel TUIR l'esclusione dalla base imponibile Irpef dei redditi derivanti dal lavoro dipendente prestato dai lavoratori marittimi, residenti in Italia, imbarcati per un periodo superiore a 183 giorni, nell'arco di dodici mesi, su navi battenti bandiera estera diverse da quelle annotate in apposito elenco ai sensi dell'articolo 6-ter, comma 2, DL del 30 dicembre 1997, n. 457. Si tiene tuttavia conto di tali redditi ai fini del computo di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo.

Novità per i pagamenti dalla PA ai professionisti (art. 2-ter)

L'articolo 2-ter, inserito dalla legge di conversione del decreto fiscale, prevede che le pubbliche amministrazioni, in fase di erogazione delle somme dovute quale compenso per l'attività professionale svolta da parte degli esercenti di arti e professioni, non siano tenute alla verifica della regolare effettuazione, da parte di suddetti soggetti, dei versamenti derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, qualora l'ammontare complessivo di queste ultime sia pari o inferiore a 5mila euro.

La modifica interviene sulla disposizione della legge di bilancio 2026, che ha previsto che a partire dal 15 giugno 2026 l'ente pubblico, prima di pagare un importo anche inferiore a 5mila euro,

è tenuta a verificare se il professionista è inadempiente rispetto a una o più cartelle di pagamento di qualunque importo e, in caso affermativo, debba effettuare il pagamento prima all'agente della riscossione fino a concorrenza del debito risultante e poi verso il beneficiario per l'eventuale eccedenza.

Ritenuta d'acconto sulle provvigioni per le agenzie di viaggio e turismo (art. 6)

L'art. 6, integrato nel corso dell'iter di conversione, interviene su alcune disposizioni in materia di ritenuta sulle provvigioni.

Innanzitutto, viene differita al 1° maggio 2026 (in luogo del 1° marzo 2026) l'applicazione della ritenuta sulle provvigioni percepite dalle agenzie di viaggio e turismo, dagli agenti raccomandatari e mediatori marittimi e aerei e dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere, introdotta dalla Legge di bilancio 2026.

Quindi, con le modifiche apportate all'articolo 25-bis, comma 5, del D.P.R. n. 600/1973 e all'articolo 39, comma 5, del D.Lgs n. 33/2025 (Testo Unico in materia di versamenti e di riscossione), viene cancellato l'obbligo per le agenzie di viaggi dell'applicazione della ritenuta sulle provvigioni per l'attività di intermediazione percepite per la vendita, l'emissione, la prenotazione o l'intermediazione dei documenti di viaggio.

Iper-ammortamento per gli investimenti in beni strumentali (art. 7)

Viene eliminato il vincolo previsto dalla legge di bilancio 2026, secondo il quale per fruire della maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali i beni acquistati dovessero essere prodotti in uno Stato UE o aderente dello Spazio economico europeo.

La nuova formulazione si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026, indipendentemente dall'origine geografica del bene.

Inoltre, in fase di conversione del decreto, è stato previsto che nella determinazione del reddito d'impresa oggetto di concordato preventivo biennale, ai fini delle imposte sui redditi non rileva la maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria eventualmente spettante.

Novità per il CPB (art. 7-bis)

Nell'ambito del regime del concordato preventivo biennale, in fase di conversione del decreto fiscale è stato aggiunto l'articolo 7-bis, che introduce due nuove soglie di livello massimo per la proposta di reddito concordato.

In particolare, tale proposta non può eccedere più del 30% il valore del reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente per i contribuenti che presentano, nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, un livello di affidabilità fiscale (Isa) pari o superiore a 6 ma inferiore a 8 e di più del 35% del reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente per i contribuenti che presentano, nel periodo d'imposta antecedente a quello cui si riferisce la proposta, un livello di affidabilità fiscale (Isa) pari o superiore a 1 ma inferiore a 6.

Inoltre, la norma prevede che per il 2026 i programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati dichiarati con il Modello ISA siano resi disponibili entro il 15 maggio 2026, in luogo del 15 aprile 2026.

Infine, si differisce al 31 ottobre 2026 (anziché al 30 settembre 2026) il termine per aderire alla proposta di concordato per il biennio 2026-2027 (o all'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare).

Aumenti dei prezzi dei carburanti

I nuovi articoli 8-bis e 8-bis.1, introdotti in sede di conversione del decreto fiscale, recano misure urgenti in materia di aumenti dei prezzi dei carburanti. In particolare, l'articolo 8-bis proroga, per il periodo compreso tra l'8 aprile e il 1° maggio 2026, la riduzione delle aliquote di accisa su benzina, gasolio e Gpl impiegati come carburanti, già disposta dal decreto-legge n. 33 del 2026 per il periodo 19 marzo - 7 aprile.

Contestualmente, prevede l'azzeramento dell'accisa sul gas naturale (metano) per autotrazione e l'equiparazione dell'aliquota ridotta anche per il biocarburante e il biodiesel.

L'articolo 8-bis.1 poi, dispone che, a decorrere dal 1° giugno 2026, qualora il Garante prezzi rilevi

potenziali aumenti dei prezzi dei carburanti correlati a eventi straordinari o a particolari condizioni socio-economiche, trasmetta una specifica relazione al Ministro delle imprese e del made in Italy. Il Ministro, tramite proprio decreto, può attivare un regime speciale di controllo sulla filiera dei carburanti per verificare e contrastare eventuali fenomeni distortivi.

Con riguardo alle imprese agricole, l'articolo 8-ter un contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta, fino al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto di carburante effettuato nel mese di marzo 2026 (al netto dell'Iva e comprovato da relative fatture), entro il limite massimo complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2026.

Ricordiamo che il successivo DI 89/2026, emanato e pubblicato nella stessa Gazzetta ufficiale del 22 maggio 2026, ha esteso il periodo per il sostenimento della spesa dal mese di marzo al periodo marzo-maggio 2026 e parallelamente ha alzato il limite di 30 milioni di euro a 90 milioni.

Il credito è utilizzabile in compensazione con modalità telematiche tramite l'Agenzia delle entrate, in deroga ai limiti annuali vigenti.

Premi agli atleti dilettanti (art. 9)

Viene prevista l'esenzione dall'applicazione della ritenuta di cui all'articolo 30, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973, sui premi erogati agli atleti dilettanti se l'ammontare complessivo delle somme corrisposte fino al 31 dicembre 2026 non supera l'importo di 300 euro. Se l'ammontare è superiore a tale importo, le somme sono assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte.

Il comma 2-bis dell'articolo 9, inserito in sede di conversione, modifica la denominazione dei soggetti ai quali si applica la detassazione degli eventi sportivi organizzati dalle associazioni e dalle società sportive dilettantistiche (articolo 25, comma 2 della legge n. 133/1999), individuandoli in quelli menzionati all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), del D.Lgs n. 36/2021, ossia associazioni sportive senza personalità giuridica (articoli 36 e seguenti del codice civile), associazioni sportive con personalità giuridica di diritto privato e società di capitali e cooperative di cui al libro V, titoli V e VI del codice civile.

Modifiche in materia di riscossione (art. 10)

L'articolo 10 contiene alcune disposizioni in tema di riscossione. In primo luogo, interviene con alcune modifiche sulla facoltà, da parte degli enti creditori, di richiedere la riconsegna anticipata dei carichi affidati all'agente della riscossione (articolo 3, Dlgs n. 110/2024).

Il comma 2-bis dell'articolo 10, inserito in fase di conversione del decreto, interviene invece sulla definizione agevolata introdotta dalla legge di bilancio 2026 e in particolare sulla disciplina della perdita dei suoi benefici.

Viene infatti previsto che essa si verifichi, nel caso di pagamento dell'unica rata o dell'ultima rata di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento, solo nel caso in cui il versamento tardivo sia superiore a cinque giorni.

Nota di credito non ammessa nel cash back se l'operazione è in reverse charge

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 10259 depositata il 20 aprile 2026, è intervenuta in ordine al trattamento IVA degli sconti concessi ai clienti. Una nota casa produttrice di telefoni cellulari aveva ceduto gli apparecchi a soggetti rivenditori in regime di *reverse charge*, emettendo fattura senza addebito di imposta.

I cessionari, dopo avere effettuato la procedura di integrazione, avevano venduto, a loro volta, gli smartphone ai consumatori con applicazione dell'IVA. Il produttore rimborsava parzialmente il prezzo di vendita ai clienti finali (mediante il c.d. "cash back") e, per tale motivo, riteneva di potere emettere note di credito, considerata la riduzione del corrispettivo iniziale.

L'Agenzia delle Entrate negava il rimborso del credito risultante dalle suddette variazioni rilevando che la possibilità di recuperare l'imposta spetta esclusivamente al soggetto passivo che ne sia stato debitore, non essendo ammissibile nei casi in cui l'operazione rientri nell'ambito del regime di inversione contabile.

Dato che le Commissioni tributarie di primo e secondo grado hanno condiviso la tesi erariale, la questione è stata posta all'attenzione della Corte di Cassazione.

I giudici di legittimità hanno, *in primis*, rilevato che la variazione in diminuzione dell'imponibile effettuata in ragione della sopravvenuta riduzione del corrispettivo, che consente di recuperare l'IVA liquidata, è un meccanismo che prevede: (i) da un lato, che la rettifica si iscriva nel perimetro del medesimo rapporto impositivo; (ii) dall'altro, che essa faccia capo a un soggetto passivo il quale rivesta la qualità di debitore d'imposta.

Nel caso di specie, quest'ultimo requisito è carente. L'applicazione del regime del *reverse charge* fa gravare l'obbligo di assolvimento dell'IVA in capo al cessionario, il quale è tenuto a integrare la fattura, annotarla e procedere al versamento dell'imposta. Come rilevato dalla Corte, il fornitore non è debitore dell'IVA e "non può, per ciò stesso, pretendere di rettificare un'imposta che non ha mai addebitato né versato".

Yacht trasferito in Italia come bene personale: ammessa l'esenzione IVA

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 25 maggio 2026, n. 105, ha chiarito che beneficia dell'esenzione IVA l'importazione in Italia di una maxi-imbarcazione da diporto, qualificata come bene personale di un contribuente che trasferisce la residenza dall'estero, anche se l'acquisto è stato effettuato tramite una struttura societaria estera e la barca batte bandiera dell'Isola di Man.

L'esenzione resta, tuttavia, però subordinata alla verifica in concreto, in sede doganale, di tutti i requisiti richiesti dalla Direttiva n. 2009/132/CE sui beni personali in occasione del cambio di residenza.

Il caso esaminato era relativo ad un soggetto residente nel Regno Unito che ha intenzione di trasferirsi in Italia nel 2026, accedendo al regime dei neo-residenti di cui all'articolo 24-bis del TUIR.

L'istante ha acquistato, da oltre sei mesi, una maxi-imbarcazione da diporto, ad uso esclusivamente privato, tramite una limited partnership con sede nell'Isola di Man, di cui detiene oltre il 99,99% del capitale come limited partner, mentre il general partner è una società locale posseduta da un trust di scopo. L'istante è l'unico soggetto

autorizzato a disporre liberamente dell'unità e, di fatto, ne è l'unico utilizzatore.

L'istante ha chiesto se, al momento del trasferimento in Italia, possa importare l'imbarcazione in esenzione da IVA e dazi, in applicazione della Direttiva 2009/132/CE e del Regolamento CE 1186/2009, che disciplinano le franchigie per i beni personali di chi trasferisce la residenza da un Paese terzo a uno Stato membro.

Ai fini dell'esenzione, l'articolo 3 Direttiva 2009/132/CE ammette in franchigia i beni personali importati da persone fisiche che trasferiscono la residenza normale da un Paese terzo a uno Stato membro, mentre l'articolo 2 include espressamente tra i beni personali le imbarcazioni da diporto.

L'articolo 4 limita il beneficio ai beni che, se non consumabili, siano stati in possesso dell'interessato e da lui utilizzati, nel luogo della precedente residenza normale, per almeno sei mesi prima del trasferimento.

Sul requisito del possesso, per l'Agenzia delle Entrate rileva la disponibilità economica del bene, ossia l'effettivo controllo, anche a prescindere dalla proprietà formale.

Nel caso di specie, l'acquisto tramite veicolo societario riconducibile all'istante e l'uso esclusivo dell'imbarcazione portano a ritenere, in linea di principio, soddisfatta tale condizione, ferma restando la necessità di un riscontro fattuale in sede doganale.

Per il requisito dell'utilizzo nel luogo della precedente residenza, l'unità è registrata nell'Isola di Man, mentre il contribuente è residente nel Regno Unito.

L'Agenzia delle Entrate ha valorizzato però il Customs and Excise Agreement del 1979, che qualifica Regno Unito e Isola di Man come unico territorio ai fini IVA, riconducendo la fattispecie ai "casi particolari" contemplati dalla direttiva.

Anche l'eventuale utilizzo dell'imbarcazione nelle acque di Paesi terzi diversi dal Regno Unito non è ritenuto ostativo, potendo anch'esso essere inquadrato tra i casi particolari.

In conclusione, l'Agenzia delle Entrate ritiene che, in presenza di tutti i presupposti sostanziali previsti dalla Dir. 2009/132/CE, l'importazione definitiva dell'imbarcazione in Italia, contestuale al trasferimento di residenza del contribuente, possa beneficiare dell'esenzione dall'IVA come bene personale.

La scissione asimmetrica per risolvere il dissidio tra soci familiari non configura abuso del diritto

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 25 maggio 2026, n. 107, ha precisato che non costituisce abuso del diritto un'operazione di riorganizzazione che prevede una cessione di partecipazione plusvalente che beneficia della Pex seguita da due scissioni non proporzionali atte a dividere le partecipazioni tra due rami familiari.

La vicenda traeva origine da una situazione di *impasse* gestionale all'interno di una holding familiare, i cui consigli di amministrazione erano equamente composti da esponenti di due gruppi di soci, entrambi discendenti dal fondatore della società.

A causa di forti contrasti sulla governance, e constatata l'impossibilità di risolvere la crisi tramite il recesso o l'acquisto delle quote di una parte a favore dell'altra, i soci avevano pianificato una complessa operazione straordinaria.

Il piano prevedeva due passaggi fondamentali: in primo luogo, la cessione di quote a valore di mercato di una controllata operativa dalla sub-holding alla holding capogruppo, beneficiando del regime di esenzione PEX; in secondo luogo, una scissione parziale asimmetrica non proporzionale della stessa holding a favore di due società beneficiarie di nuova costituzione, integralmente partecipate ciascuna da uno dei due soci del gruppo familiare uscente.

Attraverso questa scissione societaria, il primo gruppo di soci manteneva il controllo della società scissa e del settore di attività originario, mentre i componenti del secondo gruppo separavano i propri percorsi diventando soci unici delle due nuove realtà, a cui vengono assegnate liquidità aziendali, partecipazioni e asset immobiliari.

L'Agenzia delle Entrate, richiamando la disciplina sull'evasione fiscale e l'elusione fiscale, ha analizzato l'operazione partendo dalla ricerca di un eventuale vantaggio fiscale indebito.

Per quanto riguarda le imposte dirette, il parere ricorda che la scissione è un'operazione che gode di neutralità fiscale ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi.

Affinché non emergano profili elusivi, la scissione non deve surrogare la liquidazione della società o l'assegnazione dei beni ai soci per rinviare la tassazione delle plusvalenze latenti, ma deve essere finalizzata all'effettiva continuazione dell'attività d'impresa da parte di tutte le società coinvolte.

Nel caso in esame, i contribuenti hanno fornito statuti e piani industriali (business plan) volti a dimostrare lo sfruttamento economico e imprenditoriale profittevole delle risorse finanziarie e immobiliari assegnate alle nuove beneficiarie. Di conseguenza, l'amministrazione ha ritenuto l'operazione legittima e non abusiva.

In merito ai profili IVA, il passaggio dei beni per effetto della scissione è stato confermato come fuori campo ai fini del tributo, restando fermo l'obbligo di rettifica della detrazione ove ne ricorrano i presupposti normativi. La cessione infragruppo delle quote sociali è stata invece considerata un'operazione esente.

Infine, sotto il profilo delle imposte d'atto, l'Agenzia ha ribadito che l'operazione di scissione non comporta un vantaggio d'imposta indebito, poiché le disposizioni in materia prevedono l'applicazione dell'imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, proprio nell'ottica di non penalizzare i processi di riorganizzazione aziendale.

Agevolazione prima casa ammessa anche nel caso di immobili inagibili

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di Interpello del 25 maggio 2026, n. 108, ha chiarito che si può beneficiare dell'agevolazione prima casa anche per l'acquisto di un fabbricato collabente, censito in Catasto con la categoria F/2, se si tratta di un manufatto suscettibile, mediante

un intervento di recupero da svolgere dopo il suo acquisto, a essere destinato a abitazione e questa destinazione risulti realizzata entro tre anni dal rogito.

Alla base di tale chiarimento, l'Agenzia ha posto la nota II-bis, all'articolo 1, della Tariffa, parte prima allegata al DPR n. 131/1986 che consente l'applicazione dell'imposta di registro al 2% agli atti traslativi della proprietà di case di abitazione non di lusso al ricorrere delle condizioni stabilite dalla legge: ubicazione nel Comune di residenza dell'acquirente (o trasferimento in tale Comune della residenza di questi entro diciotto mesi), assenza di altra casa di abitazione nello stesso Comune e assenza, sull'intero territorio nazionale, di altra abitazione già acquistata con il beneficio fiscale.

Si tratta, in sostanza, delle unità immobiliari che siano idonee al soddisfacimento di esigenze abitative e che siano censite in Catasto nel «gruppo A», con alcune eccezioni.

L'Agenzia ha già in passato ammesso l'agevolazione prima casa per i fabbricati in corso di costruzione (che sono censiti in Catasto nella categoria F/3), se strutturalmente concepiti per uso abitativo. Pertanto, relativamente alle unità collabenti, né l'assenza di una attuale destinazione abitativa né la classificazione come F/2 impediscono, di per sé, l'agevolazione.

Ciò che rileva è che il bene, pur in stato di abbandono e non abitabile al momento dell'acquisto, sia suscettibile di essere destinato ad abitazione e che questa destinazione venga completata entro il termine triennale di decadenza disposto dalla legge per l'esplicazione del potere di accertamento da parte del Fisco.

Pensionato residente in Lussemburgo: addizionali Irpef dovute

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 25 maggio 2026, n. 106, ha chiarito che la pensione percepita da un ex dipendente pubblico italiano residente in Lussemburgo è soggetta alle addizionali regionali e comunali, oltre che all'Irpef dovuta in Italia.

L'Agenzia ha precisato che tali addizionali sono escluse dall'ambito di applicazione della

Convenzione in quanto non ricomprese nell'apposito elenco dei tributi oggetto del Trattato stesso.

L'Inps, in quanto sostituto di imposta, è dunque tenuto ad applicare le ritenute corrispondenti alle addizionali regionale e comunale ai sensi della vigente normativa italiana, che non distingue tra soggetti residenti e non residenti.

Resta fermo che il domicilio fiscale delle persone fisiche non residenti è fissato nel Comune in cui questi hanno prodotto il reddito o, se il reddito è prodotto in più Comuni, in quello in cui hanno prodotto il reddito più elevato.

Nel caso in cui l'unico reddito di fonte italiana sia costituito dalla pensione del soggetto non residente, il domicilio fiscale coincide con il Comune in cui è ubicata la sede legale dell'istituto previdenziale erogante, che nel caso dell'Inps è Roma.

L'istante lamentava la mancanza del nesso territoriale quale presupposto per la debenza dei tributi regionali e comunali, essendo il medesimo fiscalmente residente all'estero; l'agenzia delle Entrate, tuttavia, rammenta che la propria valutazione in sede di interpello non può essere rivolta alle eventuali difformità delle disposizioni tributarie con l'ordinamento costituzionale.

Casse e fondi pensione: Pir agevolati anche senza soglia minima nel fondo di venture capital

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 25 maggio 2025, n. 104, è intervenuta su uno dei nodi più delicati della disciplina degli "investimenti qualificati" di casse di previdenza e fondi pensione, ossia il rapporto tra benefici fiscali e obbligo di allocazione minima in fondi di venture capital (Fvc).

La soglia minima di investimento in Fvc per poter beneficiare del regime fiscale agevolato, per effetto delle modifiche introdotte dall'articolo 18 del DL n. 95/2025, è stata fissata al 3% dal 1° gennaio 2025, al 5% per il 2026 e, a decorrere dal 2027, al 10%.

Il chiarimento più importante riguarda i piani individuali di risparmio (Pir). In particolare, viene

precisato che, nel paniere di investimenti qualificati in relazione al quale deve essere calcolato il vincolo di investimento in Fvc, devono essere computati solo gli investimenti qualificati di cui all'articolo 1, comma 89, della Legge di bilancio 2017 (ossia azioni o quote di società italiane o estere con stabile organizzazione nel territorio dello Stato e quote o azioni di Oicr che investono prevalentemente nelle predette società) e non i Pir.

Questo significa che fondi pensione e casse previdenziali potranno continuare a investire in Pir beneficiando del relativo regime agevolato anche a prescindere dal raggiungimento della soglia minima di investimento in Fvc.

Un altro chiarimento rilevante riguarda la decorrenza dell'obbligo. L'Agenzia ha precisato che, in assenza di investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente è possibile effettuare, limitatamente al primo anno, ulteriori investimenti fiscalmente agevolati senza essere obbligati a rispettare la soglia minima in Fvc. L'obbligo di rispettare la soglia minima scatterà dall'anno successivo.

Con riguardo ai redditi degli investimenti qualificati relativi all'anno in cui è stata raggiunta la suddetta soglia, la risposta chiarisce che l'agevolazione si estende anche ai redditi degli investimenti effettuati nell'anno, prima del raggiungimento della soglia minima.

Questo chiarimento, sebbene sia favorevole all'investitore, potrebbe generare, in alcuni casi, problemi applicativi per le casse di previdenza perché potrebbero nel frattempo aver subito ritenute su proventi periodici derivanti da partecipazioni ad Oicr.

Inoltre, tali redditi conservano il regime agevolato anche negli anni seguenti, ma solo a condizione che vengano mantenuti gli investimenti in Fvc.

Se, invece, negli anni successivi il rapporto scende sotto la soglia per effetto di nuovi investimenti non accompagnati da ulteriori allocazioni in Fvc, l'agevolazione non si estende ai nuovi investimenti, ma resta valida per quelli precedenti.

Sul fronte operativo, la risposta fornisce indicazioni sulla nozione di «impegno vincolante»,

introdotta dal DI 95/2025, che richiede la formale sottoscrizione del "commitment", non essendo sufficiente la delibera del consiglio di amministrazione. Inoltre, in merito alla soglia minima di investimento in Fvc, dalla risposta si evince che gli impegni vincolanti sono considerati solo ai fini del calcolo degli investimenti in Fvc e non per tutti gli investimenti qualificati effettuati.

Da ultimo, viene affrontato il tema degli strumenti acquistati dopo il 1° gennaio 2017 che avevano inizialmente prodotto redditi tassati.

Secondo l'Agenzia, tali investimenti possono successivamente entrare nel perimetro agevolato, purché venga assunto l'impegno a detenerli per almeno cinque anni. In questo caso, il periodo minimo decorre dalla dichiarazione con cui viene formalizzato l'impegno e non dalla data originaria di acquisto.

Rettifiche dei ricavi al netto IVA: l'imposta ribaltabile sui cessionari

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 16115, depositata il 26 maggio 2026, ha statuito che in caso di accertamento di maggiori ricavi l'Amministrazione è legittimata a considerare tali somme come base imponibile al netto dell'IVA, senza quindi procedere allo scorporo dell'imposta. La neutralità dell'imposta viene infatti garantita dalla possibilità di rivalersi nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi, risultando irrilevanti le eventuali successive difficoltà di recupero.

Ad un commerciante ambulante era stato accertato un maggior imponibile, a seguito di indagini bancarie e segnatamente in ragione di movimentazioni finanziarie non giustificate.

Il contribuente aveva impugnato gli atti impositivi lamentando tra l'altro la necessità di scorporare l'Iva dai maggiori ricavi accertati, in conformità con l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza europea. Ciò anche perché, vendendo al dettaglio a consumatori non identificati, sarebbe stato materialmente impossibile esercitare il diritto di rivalsa.

Prima i giudici di merito e poi la Corte di Cassazione hanno respinto il ricorso.

Secondo i giudici di legittimità, la Corte di giustizia UE ha statuito che, in caso di evasione fiscale (omessa emissione di fattura o omessa dichiarazione Iva), la ricostruzione dei corrispettivi da parte dell'amministrazione deve considerare un prezzo già comprensivo di IVA onde garantire il rispetto del principio di neutralità (onere dell'imposta gravante unicamente sul consumatore finale e non sul soggetto passivo).

Tuttavia, tale regola non si applica se il diritto nazionale offre al contribuente la possibilità di ripercuotere e detrarre successivamente l'IVA in questione, nonostante l'evasione e cioè quando l'ordinamento interno prevede meccanismi di "ribaltamento" dell'imposta che consentono di mantenerne la neutralità.

I giudici di legittimità hanno individuato nell'articolo 60 del DPR n. 633/1972 la norma nazionale che realizza la condizione posta dalla Corte UE.

Tale norma, modificata nel 2012 proprio per superare una procedura di infrazione europea che contestava la violazione del principio di neutralità, attribuisce al contribuente accertato il diritto di rivalersi dell'Iva, pagata a seguito di accertamento, nei confronti dei propri clienti.

Questo meccanismo di "rivalsa successiva" assicura che l'onere dell'imposta possa essere traslato sul consumatore finale, mantenendo così il contribuente in una posizione di neutralità rispetto al tributo. Ne consegue che l'operato dell'Amministrazione di calcolo dell'IVA "in aggiunta" ai maggiori ricavi, è legittimo e conforme al diritto unionale.

Secondo i giudici, poi, la difficoltà materiale di esercitare tale diritto, per quanto reale, è una conseguenza delle modalità operative scelte (e, in questo caso, della condotta evasiva del contribuente) e non incide sulla legittimità dell'impianto normativo.

In concreto, però, alla luce di tale principio, è evidente che almeno chi opera con i privati mai potrà recuperare l'Iva che quindi, nella sostanza, non resta "neutrale".

Trasferimento di partecipazioni sociali: l'imposta di successione è dovuta

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 26 maggio 2026, n. 109, ha negato l'applicazione dell'esenzione dall'imposta sulle successioni prevista dall'articolo 3, comma 4-bis, del DLgs n. 346/1990 al trasferimento mortis causa di una partecipazione del 35% in una S.r.l. immobiliare quando tale quota cade in comunione ereditaria indivisa tra più coeredi e, considerata da sola, non integra il controllo di diritto della società.

L'Agenzia ha chiarito infatti che l'esenzione è subordinata alla circostanza che il trasferimento consenta al beneficiario di acquisire o integrare un controllo di diritto ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1, del Codice civile, da mantenere per almeno cinque anni, e che, in tale verifica, non è possibile sommare la quota ricevuta in comunione ereditaria con le partecipazioni già detenute individualmente dagli stessi coeredi.

Il caso di specie riguarda il decesso del socio di una società, titolare del 35% del capitale sociale, partecipazione ricompresa nell'asse ereditario.

Alla morte del de cuius, tale quota è destinata a trasferirsi per successione legittima, in comunione indivisa, alla coniuge superstite (Istante) e alle due figlie, che già detengono, rispettivamente, il 35% e il 15% ciascuna del capitale sociale.

I diritti sociali relativi alla partecipazione ereditata dovranno essere esercitati da un rappresentante comune, mentre gli eredi dichiarano l'intenzione di proseguire l'attività d'impresa per almeno cinque anni e di detenere il controllo di diritto nel medesimo periodo.

L'Agenzia ha concluso che la partecipazione del 35% trasferita mortis causa, pur congiunta alle quote già possedute individualmente dagli eredi, non integra di per sé un controllo di diritto in capo ai coeredi in comunione indivisa; ne deriva l'inapplicabilità dell'esenzione e la piena assoggettabilità del trasferimento all'imposta sulle successioni.

Ruoli non compensabili con i crediti agevolativi

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 27 maggio 2026, n. 110, ha chiarito che i crediti agevolativi, come quelli generati dai bonus edilizi e acquisiti tramite cessione del credito o sconto in fattura, non possono essere utilizzati per compensare, anche parzialmente, le «somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori» ovvero per ruoli relativi a debiti previdenziali.

In particolare, l'Agenzia ha precisato che le preclusioni alla compensazione previste per carichi erariali (art. 31, D.L. n. 78/2010, e divieto generale ex art. 37, comma 49-*quinquies*, D.L. n. 223/2006, come modificato a opera della Legge di bilancio 2026) non operano, di per sé, sui ruoli previdenziali; tuttavia, la possibilità di pagare somme iscritte a ruolo mediante compensazione è una facoltà eccezionale e tipizzata, ammessa solo nei casi espressamente previsti e, per l'articolo 31, limitata a crediti relativi alle medesime imposte erariali, con esclusione dei crediti agevolativi.

Ne consegue che il credito Superbonus può essere usato in F24 per compensare debiti diversi, ma non per estinguere le cartelle/ruoli previdenziali (anche se rateizzati).

La fattura elettronica facilita il pignoramento presso terzi

Con il Provvedimento direttoriale del 22 maggio 2026, n. 153611, viene data attuazione alla previsione contenuta nella legge di bilancio 2026, relativa allo scambio di dati derivanti dalla fatturazione elettronica strumentali a rendere più efficiente il pignoramento presso terzi.

La legge di bilancio 2026 ha, infatti, previsto che i dati derivanti dalla fatturazione possano essere utilizzati, tra l'altro, dall'Agenzia delle Entrate per mettere a disposizione dell'Agente della riscossione i dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture emesse da debitori iscritti a ruolo e dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso soggetto nei sei mesi precedenti a quello in cui i medesimi dati sono messi a disposizione, per le attività di analisi mirate all'avvio di procedure esecutive presso terzi.

Nel provvedimento viene previsto che per terzi pignorabili si intendono i soggetti cessionari o committenti titolari di partita IVA, siano essi persone fisiche o soggetti diversi dalle persone fisiche, nei confronti dei quali i debitori o i coobbligati hanno emesso fattura.

Viene inoltre, stabilito che l'Agenzia delle Entrate, con cadenza periodica, mette a disposizione dell'Agente della riscossione i dati relativi alla somma dei corrispettivi e al numero delle fatture emesse dai debitori e dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso soggetto, a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti IVA, nei sei mesi precedenti a quello in cui i medesimi dati sono messi a disposizione.

In altri termini, l'Agente della riscossione potrà celermente conoscere l'ammontare dei corrispettivi fatturati nei sei mesi precedenti verso uno stesso soggetto. Sarà così possibile intercettare le somme da pignorare avviando le procedure esecutive presso terzi, nella forma semplificata prevista all'articolo 72-bis del DPR n. 602/1973.

Mediante questa forma di pignoramento l'Agente della riscossione notifica al terzo (il cliente/cessionario del contribuente esecutato che ha emesso la fattura elettronica) un ordine di pagamento diretto fino a concorrenza del credito per cui si procede.

Soggetti ISA: proroga del versamento delle imposte

Il decreto-legge del 22 maggio 2026, n. 89 (Decreto "Carburanti-quater"), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 2026, n. 117, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi e di sostegno alle attività economiche per il protrarsi della crisi dei mercati internazionali, ha tra l'altro, disposto che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e ai contribuenti in regime forfetario di vantaggio è riconosciuta la possibilità di effettuare i versamenti fiscali in scadenza al 30 giugno 2026 entro il 20 luglio 2026, senza maggiorazioni. Il versamento potrà essere effettuato anche entro i trenta giorni successivi (19 agosto 2026) con una maggiorazione dello 0,80% a titolo di interesse corrispettivo.

Per maggiori informazioni e approfondimenti:

Davide Attilio Rossetti

Responsabile Dip. Tax Advisory

Davide.Rossetti@MorriRossetti.it

Roberta De Pirro

Responsabile del Centro Studi

Roberta.DePirro@MorriRossetti.it

Seguici su 

MORRI ROSSETTI
& FRANZOSI

Monthly Roundup

 OSSERVATORIO
FISCALITÀ INT.LE

di Morri Rossetti & Franzosi

 OSSERVATORIO
GIUSTIZIA TRIBUTARIA

di Morri Rossetti & Franzosi

 OSSERVATORIO
RIFORMA FISCALE

di Morri Rossetti & Franzosi

I principali aggiornamenti in materia di fiscalità internazionale di maggio 2026

La qualificazione ai fini IVA delle valute virtuali nei videogiochi online

Con la sentenza C-472/24 la CGUE ha chiarito la qualificazione ai fini IVA delle valute virtuali utilizzate nei videogiochi online. Al centro della controversia emerge il problema della funzione economico-giuridica delle unità digitali "closed loop", incapaci di assolvere una reale funzione liberatoria al di fuori dell'ecosistema che le genera. Viene così esclusa tanto la natura di mezzo di pagamento quanto quella di voucher, sul presupposto che l'utilità virtuale coincida direttamente con il servizio elettronico fruito dall'utente. La pronuncia contribuisce a chiarire i criteri di qualificazione tributaria delle nuove economie digitali.

[→ Leggi di più](#)

Beneficiario effettivo e royalties: la Cassazione esige una verifica sostanziale, non apodittica

Con la sentenza n. 11744/2026, la Corte di Cassazione torna sul tema del beneficiario effettivo ai fini dell'applicazione dei benefici convenzionali sulle royalties, censurando una motivazione di merito ritenuta meramente apparente. I giudici,

sulla scorta di una serie di precedenti, confermano che la verifica dello status di beneficiario effettivo non può essere risolta con formule assertive, né con il solo rilievo che i canoni siano in tutto o in parte riversati a un altro soggetto. Infatti, il giudice di merito deve misurarsi con i con i tre test elaborati in materia di flussi di interessi transfrontalieri, applicabili anche alle royalties.

[→ Leggi di più](#)

La sostanza prevale, la certezza arretra: la Cassazione sul mobile confine tra cessione di magazzino e cessione di ramo d'azienda

Con l'ordinanza n. 9008/2026 la Cassazione tratteggia il delicato confine tra cessione di beni e cessione di ramo d'azienda, con specifico riferimento al trasferimento di magazzino e alle connesse ricadute in materia di imposizione indiretta. La soluzione adottata nel caso di specie, incentrata sulla funzione economica complessiva dell'operazione, ne determina la sottrazione dal campo di applicazione IVA, con conseguente preclusione del diritto alla detrazione e rilevanti ricadute finanziarie.

[→ Leggi di più](#)

Per maggiori informazioni e approfondimenti:

Davide Attilio Rossetti

Responsabile Dip. Fiscalità Internazionale

Davide.Rossetti@MorriRossetti.it

Seguici su 

I principali aggiornamenti in materia di giustizia tributaria di maggio 2026

Confisca diretta nei reati tributari e nesso di derivazione causale: la Cassazione recepisce i principi delle Sezioni Unite Massini

La sentenza n. 16679 della IV sezione penale della Corte di cassazione, depositata l'11 maggio 2026, affronta il tema della confisca diretta del profitto nei reati tributari, alla luce del recente intervento delle Sezioni Unite Massini. La Suprema Corte ribadisce che la confisca di somme di denaro può qualificarsi come diretta soltanto ove sia dimostrato il nesso di derivazione causale tra il bene ablato e il reato, non essendo più sufficiente il mero richiamo alla natura fungibile del denaro.

[→ Leggi di più](#)

Le sanzioni irrogate nei confronti di una società cancellata non sono trasmissibili ai soci

Con l'ordinanza n. 14000 depositata il 13 maggio 2026 la Suprema Corte torna ad occuparsi della tematica relativa alla trasmissibilità ai soci delle sanzioni irrogate nei confronti di una società cancellata. Al riguardo, ha ribadito l'orientamento secondo cui in tema di sanzioni tributarie, anche prima dell'entrata in vigore dell'art. 10 del T.U. n. 173 del 2024 deve riconoscersi nel nostro ordinamento l'intrasmissibilità ai soci delle sanzioni tributarie irrogate alla società estinta, alla luce dell'art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, convertito con modifiche nella legge n. 326 del 2003 e dei principi di personalità e proporzionalità che assistono necessariamente le prime.

[→ Leggi di più](#)

La mancata trattazione in pubblica udienza, se richiesta, rende nullo il processo

Con la recente ordinanza n. 11011 depositata il 24 aprile 2026, la Suprema Corte si occupa del caso della mancata comunicazione alla parte dell'avviso di trattazione della pubblica udienza. Al riguardo, richiamando un orientamento ormai consolidato, la Cassazione ha ribadito il principio secondo cui la mancata partecipazione alla pubblica udienza, ancorché la parte ne abbia fatto rituale richiesta, costituisce difetto e vizio in ordine al corretto adempimento di una essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio di contraddittorio tra le parti che comporta una nullità processuale.

[→ Leggi di più](#)

Penali contrattuali: la manifesta antieconomicità dell'operazione può escluderne la deducibilità

Con l'ordinanza n. 12400 del 3 maggio 2026, la Corte di cassazione chiarisce che la deducibilità delle penali contrattuali ex art. 1382 c.c. non opera in modo automatico. Sebbene tali costi siano, in linea di principio, inerenti all'attività d'impresa, la loro deduzione può essere legittimamente negata quando l'Amministrazione finanziaria dimostri la manifesta antieconomicità e irragionevolezza dell'operazione sottostante.

[→ Leggi di più](#)

Per maggiori informazioni e approfondimenti:

Francesco Daniele Di Donato
Responsabile Oss. Giustizia Tributaria

Francesco.DiDonato@MorriRossetti.it

Seguici su 

I principali aggiornamenti relativi ai decreti attuativi della delega per la Riforma Fiscale

Contributi pubblici di entità rilevante: ancora incertezze sugli obblighi di controllo

Contributi pubblici di entità rilevante: nuovi obblighi per gli organi di controllo ancora tra dubbi e incertezze ancora da sciogliere. È quanto emerge dalla lettura del DPCM del 26 marzo 2026, n. 85 – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 2026, n. 115 – con il quale viene data attuazione alle disposizioni contenute nella legge di bilancio 2025 (art. 1, co. 857-858 della Legge n. 207/2024) relativamente a società, enti, organismi e fondazioni, che abbiano ricevuto contributi pubblici di entità significativa.

[→ Leggi di più](#)

Permuta e IVA: base imponibile determinata come da contratto

Permuta e IVA: si cambia di nuovo. È quanto emerge dalla lettura della nuova formulazione dell'articolo 13, comma 2, lett. d) del DPR n. 633/1972, prevista dalla Legge del 22 maggio 2026, n. 88, di conversione del Decreto – legge n. 38/2026 (“decreto fiscale”).

[→ Leggi di più](#)

Iper – ammortamento 2026: obblighi comunicativi e interconnessione per fruire dell'agevolazione

Iper – ammortamento 2026: per la fruizione dell'agevolazione è necessaria l'interconnessione. Potrebbe così sintetizzarsi uno degli aspetti più rilevanti della nuova disciplina dell'iper-ammortamento contenuta nella Legge di bilancio 2026 (art. 1, co. 427 – 436 della Legge n. 199/2025) nonché delle previsioni contenute del testo del decreto attuativo ad oggi ancora in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

[→ Leggi di più](#)

Transfer pricing adjustment: quando assumono rilevanza ai fini IVA?

Non assume rilevanza ai fini IVA l'adeguamento del prezzo di trasferimento laddove lo stesso non rappresenti il corrispettivo di una specifica prestazione di servizi, ma sia esclusivamente finalizzato all'ottenimento di un margine di profitto precedentemente stabilito sulla rivendita di veicoli. È questo statuito dalla Corte di Giustizia UE, nella sentenza relativa alla causa C-603/24, depositata il 13 maggio 2026, esaminando il caso Stellantis Portugal.

[→ Leggi di più](#)

Per maggiori informazioni e approfondimenti:

Daide Attilio Rossetti

Responsabile Dip. Tax Advisory

Daide.Rossetti@MorriRossetti.it

Roberta De Pirro

Responsabile del Centro Studi

Roberta.DePirro@MorriRossetti.it

Seguici su 

Legal & Tax
Risk Management Firm

MORRI ROSSETTI & FRANZOSI |